



Oggetto: *Sospensione dei procedimenti amministrativi. Informativa.*

Come noto, l'art. 103 del decreto legge n. 18/2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come modificato dell'art. 37 del Decreto legge 8 aprile 2020, n.23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020, disciplina la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi. Si riportano, a tal fine, alcuni chiarimenti:

Comma 1): la norma prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, "**non si tiene conto**" del periodo compreso tra la medesima data (23 febbraio 2020) e quella del 16 maggio 2020.

La sospensione opera per tutti i termini (il decreto parla di termini "ordinatori omperentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio"), previsti nei procedimenti amministrativi relativi:

- alla pianificazione territoriale e urbanistica (quali procedure di approvazione di piani e varianti, accordi di pianificazione, relative conferenze di servizi, etc.) ed ai piani e programmi di settore e accordi di programma;
- all'attività edilizia (procedimenti relativi ai titoli abilitativi, ivi compresi il controllo degli stessi e i relativi endoprocedimenti, agibilità ecc.);
- alla gestione dei vincoli territoriali (paesaggistici, ambientali, ecc.).

Pertanto, per effetto di questo periodo di sospensione, i termini dei procedimenti amministrativi ricominceranno a decorrere dal 16 maggio, con le seguenti precisazioni:

- per i procedimenti già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il nuovo termine dovrà essere calcolato tenendo conto del periodo già trascorso a partire dalla data di avvio del procedimento e fino al 22 febbraio 2020 compreso, e ricomincerà a decorrere per il periodo residuo dal 16 maggio compreso;
- Per i procedimenti avviati tra il 23 febbraio e il 15 aprile i termini cominceranno a decorrere per intero a partire dal 16 maggio compreso.

Comma 2): Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

La proroga fino al 15 giugno riguarda la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, aventi scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Pertanto, la disposizione ha efficacia sia per gli atti già scaduti dal 31 gennaio al 17 marzo 2020 (data di efficacia del decreto 18/2020) che tornano ad avere efficacia fino al 15 giugno 2020, sia per quelli con scadenza dal 17 marzo al 15 aprile 2020, la cui validità è prorogata al 15 giugno 2020.

A titolo esemplificativo si ritiene che la proroga sia applicabile a:

- i certificati di destinazione urbanistica;
- i permessi di costruire, la SCIA e la CILA (con riferimento ai termini di inizio e di conclusione dei lavori);
- le convenzioni urbanistiche, per la loro natura di accordi integrativi di piani urbanistici attuativi che abilitano alla realizzazione delle trasformazioni ivi previste (in tal modo sono posticipati, se in scadenza, sia i termini di validità della convenzione sia i termini, disciplinati dalla medesima convenzione, entro i quali i privati interessati devono completare i relativi lavori, cedere al Comune le opere realizzate, ecc.);
- le autorizzazioni sismiche e gli atti autorizzativi, comunque denominati, rilasciati nell'ambito della gestione dei vincoli paesaggistici, ambientali, ecc.

Rimane fermo che questo Ufficio continuerà ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Il Responsabile del Servizio Edilizia, Urbanistica, SUAPE

Dott. Arch. Stefania Bettini

